

Tribunale di Pisa 10 marzo 2022 (sulla qualificazione dell'azione promossa in sede di opposizione allo stato passivo)

Va qualificata come azione di rivendica, e non di restituzione, quella promossa in sede di opposizione allo stato passivo per ottenere la riconsegna dei beni mobili rinvenuti nel fabbricato, sottoposto a sigillatura, oggetto di contratto di locazione inter partes i cui effetti siano cessati alla data del fallimento

TRIBUNALE DI PISA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. _____,

Il Collegio, composto dai giudici

dott. Alessia De Durante
Pruneti

Presidente relatore dott. Luca
Giudice

dott. Stefano Palmaccio

Giudice nel procedimento fra

_____ s.r.l., con Avv. _____

e

Fallimento _____, in persona del curatore fallimentare, con Avv. _____

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del _____, esaminati gli atti e le note difensive,

OSSERVA

La società attrice ha chiesto di essere ammessa allo stato passivo del fallimento opposto e, in particolare, ha chiesto la restituzione dei beni mobili di sua proprietà (_____) rinvenuti nei locali sottoposti a sigillatura dal curatore fallimentare.

Ha dedotto che illegittimamente il curatore aveva provveduto a sigillare i suddetti beni immobili, i quali pacificamente erano nella detenzione esclusiva della opponente, la quale vi teneva vari beni mobili, registrati e non, di proprietà, pur successivamente provvedendo alla restituzione dei beni mobili registrati di cui l'opponente aveva potuto esibire la relativa certificazione di proprietà.

La curatela si è costituita e ha contestato la fondatezza della pretesa avversaria.

Ha dedotto che del tutto legittimamente, e comunque in assenza di successivo rituale reclamo, il curatore aveva apposto i sigilli ai locali occupati illegittimamente dalla ricorrente, a seguito della risoluzione del rapporto di locazione già in essere con la società fallita, e aveva provveduto a redigere l'inventario dei beni mobili ivi reperiti.

L'azione promossa dalla opponente, del resto, non potrebbe qualificarsi alla stregua di azione di restituzione, non fondandosi su un titolo di legittima detenzione, ma di rivendica e comunque sarebbe sottoposta ai limiti di cui

all'art. 621 c.p.c.

Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti e prova per testi.

L'opposizione non può essere accolta.

Non vi è prova della proprietà dei beni mobili appresi al fallimento in capo alla opponente.

Preliminarmente, infatti, deve essere qualificata l'azione esercitata dalla società _____ come azione di rivendica: è condivisibile quanto dedotto sul punto dalla curatela convenuta, e in particolare in ordine alla circostanza, pacifica, che, risolto il contratto di locazione per il quale l'opponente deteneva legittimamente i locali di proprietà della fallita (doc. 4 fascicolo curatela opposta), la successiva occupazione non potesse che qualificarsi alla stregua di occupazione senza titolo.

Ne consegue, come rilevato dalla curatela, che ai sensi del testo vigente dell'art. 103

L.F. "ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile" e, quindi, "... la dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del fallito, con la conseguenza che le rivendiche dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni di terzo all'esecuzione, regolate per l'esecuzione individuale dagli artt. 619 c.p.c. e ss.; pertanto, il terzo che rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni compresi nell'attivo fallimentare, deve dimostrare, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, di avere acquistato in passato la proprietà del bene ed altresì che il bene stesso non era di proprietà del debitore per essere stato a lui affidato per un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale, trovando

applicazione l'art. 621 c.p.c., norma che esclude che il terzo opponente possa provare con testimoni (e quindi anche per presunzioni) il proprio diritto sui beni pignorati nell'azienda o nella casa del debitore" (Cass. 20116/2015, Cass. 20191/2017, citate dalla parte opposta).

A ciò si aggiunga che, a seguito della prova testimoniale pure ammessa ed espletata, non è stato possibile accertare, al di là della conferma della presenza e della disponibilità dei beni della medesima tipologia di quelli oggetto di causa da parte della attrice, l'effettiva proprietà degli stessi, non avendo i testi potuto confermare la presenza dei singoli e specifici beni così come descritti in atti.

Ne consegue il rigetto della opposizione.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore alla natura della controversia, nonché in base all'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione.

Condanna parte opponente a rifondere al fallimento opposto le spese di lite, che liquida in € _____ per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Pisa, alla camera di consiglio del 10.3.2022.

Si comunichi.

Pisa, 10/03/2022

IL PRESIDENTE RELATORE